

**Presidente della Repubblica e assetto politico costituzionale: a proposito
di un libro sul tema ***

di **Roberto Nania** – *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma Sapienza*

SOMMARIO: 1. *L' enigma costituzionale tra teoria e prassi.* 2. *Formalità e ed effettività nel conferimento dei poteri presidenziali.* 3. *Configurazioni del Presidente nella "grande macchina" della forma di governo.* 4. *Dimensione razionalizzatrice e dimensione politica del ruolo presidenziale.*

1. La figura presidenziale così come plasmata nel testo costituzionale è stata spesso considerata talmente indeterminata da rendere ardua una ricostruzione del ruolo del Presidente della Repubblica nel quadro della nostra forma di governo che potesse aspirare, al di là delle acquisizioni di fondo, ad una generale condivisione. Ne sono riprova le autorevoli riflessioni che, ripercorrendo i lavori costituenti, giungevano alla disincantata conclusione che anche le proposizioni maggiormente impegnative messe in campo (capo dello Stato, rappresentante dell'unità nazionale) fossero da collocare nella dimensione della "poesia" (1) piuttosto che in quella percorribile dall'analisi costituzionalistica con le metodologie che le sono proprie. Una conclusione avvalorata dalle formule persino "mistiche" coniate dalla elaborazione dottrinale, come tali ritenute delle vie di fuga verbali di fronte alle difficoltà di estrarre l'essenza costituzionale della figura a partire dalle molteplici attribuzioni di cui risulta titolare: quasi che nella specie la ricchezza delle attribuzioni giocasse nel senso opposto a quello solito, ossia come impedimento frapposto alla possibilità di

* Lo scritto riprende, con alcune rielaborazioni, l'intervento svolto dall'autore presso la Biblioteca del Quirinale in occasione della presentazione degli Atti del Convegno "Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo".

ricondurle, contrassegnate come sono da rispettive rationes giustificative magari di natura tradizionale, ad una comprensiva ed unificante logica istituzionale.

Anche alla luce di queste approssimative osservazioni, si può comprendere perché già nel volume di Baldassarre e Mezzanotte del 1985 sia stata avvertita l'esigenza, come si legge in premessa, di "ridefinire, attraverso i precisi riscontri della prassi la figura e il ruolo del Presidente nel sistema politico e costituzionale italiano", e questo non per dissolvere il disegno costituzionale nelle vicende empiriche, ma per sollecitare l'elaborazione di "una nuova teoria più adeguata alla prassi"(2). Come si vede, non si tratta della abdicazione al compito della indagine scientifica, accontentandosi di reiterare, in tutte le varianti possibili, la formula del carattere "enigmatico" della figura, ma neppure di attestarsi su di una impostazione di stampo strettamente prescrittivo che, per quanto più asettica e meno propensa al coinvolgimento retorico, finisca col trascurare i dati emersi dalla esperienza repubblicana prendendo così un segno ottativo, a seconda delle rispettive sensibilità o comunque delle diverse preferenze sul piano della modellistica delle forme di governo. A sua volta, il volume che raccoglie gli atti del convegno romano del 26 novembre 2010 (3) sta a testimoniare come quell'impegno per una più compiuta comprensione continui ad essere sentito come irrinunciabile, specie con riferimento alla questione sopra evocata della immagine complessiva della figura presidenziale sotto l'angolazione del suo rapporto con la forma di governo e con la sfera dei rapporti politici.

Al riguardo, Antonio Baldassarre osserva che "la figura presidenziale sfugge alla falsa alternativa tra attore politico/attore non politico"; aggiunge poi: "molti atti del Presidente della Repubblica hanno un'indubbia valenza politica e alcuni, anzi, incidendo su snodi fondamentali del funzionamento della forma di governo parlamentare (ad esempio lo scioglimento anticipato delle camere) potrebbero essere definiti addirittura iper-politici potendo cambiare radicalmente il corso degli eventi politici (com'è avvenuto ad esempio con lo scioglimento del 1993). Ciò che rileva comunque anche rispetto agli atti aventi una valenza politica non è la natura di questi o gli effetti da essi prodotti, ma è il tipo di legittimazione di cui costituzionalmente gode la figura presidenziale e dunque il fondamento giustificativo dei suoi poteri" (4).

2.- In effetti, il dibattito sul Presidente si è forse troppo a lungo intrattenuto sull'opposizione concettuale politicità/impoliticità che ha spinto a ravvisare una contraddizione difficilmente risolvibile in un disegno costituzionale orientato per un verso ad estraniare il Presidente dal circuito

della responsabilità politica, e per altro verso ad assegnargli poteri potenzialmente carichi di valenza “politica” perché suscettibili di incidere appunto su momenti cruciali del funzionamento del sistema di governo e di influire sui processi politici che ne sono alla base.

Vero è che la contraddizione avrebbe potuto sciogliersi, attestandosi sul paradigma di un simple chef d’Etat parlementaire (5), e conseguentemente derubricando tali poteri ad attribuzioni puramente formali, ossia privi di un autentico contenuto decisionale in modo da preservare il monopolio dei soggetti politici sui passaggi decisivi che investono la dinamica dei loro rapporti. Lo impediva tuttavia l’assenza in sede costituzionale di univoche indicazioni atte a sorreggere una simile soluzione, col conseguente rischio di incorrere in una indebita semplificazione interpretativa; per di più davanti ad una testualità costituzionale che in quanto “nuova”, anche in ragione del mutamento della forma di stato, ben difficilmente avrebbe potuto considerarsi il precipitato di una pregressa esperienza che avesse modellato la effettiva fisionomia di quei poteri, come è accaduto ad esempio nella vicenda inglese con riguardo alla sostanziale traslazione in capo al Premier del potere di scioglimento descritta da Walter Bagheot (6). Inoltre, come è stato acutamente osservato, il processo di “razionalizzazione” del potere, che ha caratterizzato l’evoluzione del costituzionalismo, ha comportato “una più fedele rispondenza dei testi costituzionali alla realtà delle forze politiche partecipanti al potere e delle relazioni reciproche, e un’esatta rappresentazione dei poteri effettivi a tali forze riconosciuti sul piano giuridico. Non più dunque attribuzione puramente formale di poteri a organi posti nella impossibilità di esercitarli effettivamente; ma reale attribuzione di poteri ad organi investiti di essi, oltre che formalmente, anche effettivamente” (7).

D’altro canto, neppure poteva darsi per dirimente la disciplina della controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica di cui all’art.89 Cost., nonostante il richiamo alla immancabilità di un ministro “proponente” (che di “svista” o meno si trattasse), dovendosi coordinare la regola in questione, come venne ben presto acquisito, con la specifica natura degli atti che ne risultano interessati, mettendo capo così ad una applicazione più mossa dell’opposizione formale/sostanziale che non poteva escludere che i due profili si potessero ricomporre sul versante presidenziale invece che su quello governativo, o quanto meno (l’allusione è ovviamente al postulato carattere duumvirale dello scioglimento anticipato) ammettendo la partecipazione a pari titolo del Presidente al contenuto decisionale dell’atto (8).

3.- Una volta acquisita nei termini anzidetti, anche alla luce della prassi, l'impossibilità di una lettura riduttiva dei poteri presidenziali, non poteva che divenire cruciale la questione della interpretazione complessiva del ruolo del Presidente nel quadro di una forma di governo parlamentare e dell'assetto politico pluralistico che vi fa da sfondo. Ora, a parte le difficoltà di cui si è detto di compendiare in una formula sintetica la molteplicità delle attribuzioni presidenziali, è appena il caso di rammentare che questi tentativi qualificatori si sono orientati nel senso di dislocare l'esercizio dei relativi poteri in una dimensione quasi tecnico giuridica, nel tentativo di rimarcare l'appartenenza ad un ordine di valutazioni non confondibile con quello riservato agli organi di indirizzo ed ai soggetti politici.

Sotto questo aspetto, emblematica è l'immagine del Presidente che, muovendo dai poteri di "controllo" del corretto funzionamento del sistema costituzionale, intendeva dichiaratamente scongiurare l'eventualità che la presidenza potesse diventare un "centro autonomo di forza politica irresponsabile"; ipotesi che, portata sino alle estreme ma ritenute inevitabili conseguenze, avrebbe potuto persino giustificare lo scioglimento "di lotta politica" come anche il potere di revoca del governo o di singoli ministri (9). Di qui la concezione complessiva dell'attività presidenziale come attività "vincolata" perché consistente nell'applicazione di criteri certi ed obiettivi connotati alla stessa ratio dei singoli atti di controllo costituzionalmente previsti, di qui l'utilizzazione delle categorie del diritto amministrativo (con particolare riguardo alla nozione di "discrezionalità" ancorché con la concessione nella specie della sua maggiore "larghezza"), rendendo ancora più manifesto il senso di questa impostazione dove il sistema costituzionale è visto come una grande "macchina" bisognevole soltanto, all'occorrenza, di un intervento dall'esterno volto a ripristinare la funzionalità dei suoi meccanismi, ma restituendo immediatamente il campo al protagonismo dei soggetti politici ed all'autonoma maturazione dei loro equilibri (10).

A ben vedere, analoga esigenza traspare anche dalla prospettiva che assume la titolarità in capo al Presidente di una funzione di indirizzo politico- costituzionale (11). Per quanto la stessa nomenclatura adoperata ne voglia evidenziare la discontinuità rispetto al precedente approccio, non di meno l'aggancio della posizione presidenziale alla sfera costituzionale porta alla luce un'istanza di qualificazione del ruolo "politico" del presidente che dovrebbe differenziarlo da quello svolto dagli altri soggetti del sistema, in quanto strettamente finalizzato alla attuazione dei principi costituzionali e come tale legittimato dal comune riconoscimento della loro superiore cogenza rispetto a qualunque altra opzione di indirizzo.

Al riguardo, si devono rammentare le notazioni critiche avanzate nel saggio citato all'inizio nei confronti dell'assunto secondo il quale gli enunciati costituzionali sarebbero suscettibili di una conversione pressoché immediata in concrete finalità e in altrettanto specifici mezzi, trasformandosi *ut sic*, vale a dire senza bisogno di ulteriori intermediazioni, in vero e proprio programma d'azione (12). Per parte mia, penso che resti più convincente la controindicazione che è data dalla sovrapposizione che in tal modo viene a realizzarsi tra indirizzo costituzionale e indirizzo governativo, o addirittura il completo assorbimento del secondo nel primo stante la immediata derivazione che l'indirizzo costituzionale potrebbe vantare dall'atto fondamentale del nostro ordinamento e che non potrebbe che assecondarne la prevalenza.

Può darsi che sussista un legame anche cronologico tra questa immagine e l'esperienza della presidenza Gronchi, ma pure a prescindere dalla sua particolarità, si deve rilevare che questa attitudine dei poteri presidenziali ad operare in senso organicamente programmatico, fino ad entrare in rapporto di concorrenzialità rispetto alle modalità tipiche di formazione e di realizzazione dell'indirizzo, non sembra trovi riscontro nel sistema costituzionale, come è stato messo in luce dalla più recente riflessione sul tema (13). Basti qui evocare il circuito che si snoda tra la "politica nazionale" di cui parla l'art.49 Cost. con riferimento al concorso dei cittadini e dei partiti alla sua determinazione, la "politica generale del governo" nonché l'indirizzo politico ed amministrativo cui fa riferimento l'art.95 Cost. sul presupposto della avvenuta instaurazione, in forza della convergenza sul programma, del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento ai sensi dell'art.94 Cost.: un iter conforme allo schema fondamentale di una forma di governo rappresentativa-parlamentare a base partitica e quindi in grado di scoraggiare concezioni del ruolo presidenziale che possano radicalmente alterarlo. D'altro canto, se c'è una considerazione che sempre ricorre nella dottrina è quella volta ad evidenziare l'assenza di poteri ultimativi che consentano di dare corso in modo indipendente agli indirizzi presidenziali realizzandone le finalità, come è esemplificato dal modo di operare del potere di rinvio sia in sede di promulgazione delle leggi sia in sede di emanazione degli atti del governo (restando fermo il carattere eccezionale di eventuali rifiuti assoluti di emanazione di decreti legge).

Il che conferma che l'ipotesi dell'indirizzo di derivazione presidenziale può apparire esorbitante anche rispetto al connotato della episodicità che, secondo la logica del sistema, caratterizza i poteri assegnati al presidente nella nostra forma di governo, connotato difficilmente conciliabile con la organicità che contraddistingue il potere di indirizzo e con la continuità che deve (o dovrebbe)

assicurare la realizzazione del programma mediante l'esercizio dei poteri attivi preordinati allo scopo. Sotto questo aspetto, si può aggiungere che anche le più impegnative soluzioni presidenziali delle crisi, a parte la ineludibilità del consenso delle forze politico parlamentari (quale che sia la modalità, positiva o negativa, della sua espressione), non si traducono nella predeterminazione delle misure che costituiscono il nucleo essenziale dell'indirizzo politico-amministrativo. In altre parole, la distinzione potrebbe apparire appannata in alcuni frangenti della nostra esperienza costituzionale fino ad avallare la suggestione di tono giornalistico dei "governi del presidente", e non soltanto al momento della nomina della compagine governativa; eppure pare difficile disconoscere che, nonostante lo scenario di eccezionalità che può essersi determinato in presenza dell'involuzione dei rapporti politici e di pericoli incombenti per gli interessi vitali della comunità nazionale fino ad apparire a taluno inverata la ipotesi espositiana del presidente come "reggitore dello Stato", le misure concrete per farvi fronte siano rimaste in ogni caso nella disponibilità del confronto/scontro tra le forze politico parlamentari.

In conclusione, la teorica dell'indirizzo politico costituzionale porterebbe ad un esito ricostruttivo che rispetto al quadro costituzionale può apparire scoordinato sia per difetto che per eccesso. Per difetto, perché delimita l'intervento presidenziale alla stretta applicazione delle disposizioni costituzionali, escludendo altre modalità di ponderazione che, benché sempre collocate nell'orbita costituzionale, si muovano sul terreno della ragionevolezza politica (come è il caso dei motivi di rinvio delle leggi, come è confermato dalla vocazione che in concreto detto potere è andata assumendo) (14). Per eccesso, perché finirebbe con l'attribuire al Presidente una funzione "governante" che difficilmente riesce a convivere con l'attuale prospettazione costituzionale dei ruoli rispettivamente assegnati a Presidente e Governo, anche laddove si volesse rinverdire, ove mai vi fossero adeguati margini di tolleranza costituzionale, la tesi dell'assetto bicefalo dell'esecutivo (15).

4.- Dovendo procedere per estrema sintesi, si può osservare che l'acquisizione della natura "politica" del ruolo presidenziale (con particolare riguardo ai poteri che incidono sull'attività degli organi di indirizzo), peraltro non priva di risalenti radici dottrinali, costituisce un crocevia ricostruttivo ineludibile, anche alla stregua dei riscontri tratti dalla concreta esperienza che si vuole possano confortarla, quanto meno per smentire la validità scientifica sia delle formule troppo astrattizzanti (per quanto rispecchianti importanti valenze simboliche del ruolo) sia di quelle che

ricondono l'attività presidenziale all'applicazione di canoni obiettivi e precostituiti, ed in particolare a quelli aventi rango costituzionale, al fine di "spersonalizzare" l'esercizio dei poteri che vi ineriscono. Si vuole alludere al rilievo che è stato attribuito all'attività di "mediazione" svolta dal Presidente nel quadro delle relazioni tra le forze politiche in vista del mantenimento o della definizione degli equilibri sostanziali che sono indispensabili per il funzionamento degli istituti della forma di governo, fino a mettere capo alla categoria dei poteri di "intermediazione politica" (16); classificazione questa che può accostarsi al "potere di influenza" che nella prospettiva mortatiana, pur privo di forza vincolante nei confronti degli organi responsabili dell'indirizzo politico, potrebbe giustificare l'enucleazione di un "quarto potere dello Stato".

Un'attività dunque che ne dovrebbe evidenziare il ruolo di "elemento essenziale del gioco politico" (17), come tale irriducibile al paradigma della statica e passiva registrazione, come si immaginava che fosse alla stregua delle scansioni procedimentali che, in via costituzionale o in via convenzionale/consuetudinaria, presiedono alle manifestazioni conclusive e formali degli anzidetti poteri (18).

Va da sé che questa raffigurazione, secondo una constatazione pressoché immancabile, va messa in relazione anche alle anomalie che hanno contrassegnato i rapporti politici qui da noi (la originaria preclusione/indisponibilità di importanti soggetti politici in ordine all'assunzione di responsabilità di governo con conseguente staticità dell'asse delle formule politiche, l'eterogeneità delle coalizioni di governo, la impossibilità di una *leadership* di governo, ecc.) e che, sia pure con varianti ulteriori, non hanno mancato di ipotecare la successiva fase di "transizione" verso un sistema bipolare (l'accentuazione del tasso di conflittualità, la labilità delle maggioranze parlamentari, ecc.) (19); così come parimenti sollecitata ne è stata l'attività di moderazione del Presidente per quanto attiene ai rapporti tra le articolazioni dello Stato (20). Resta altresì condivisibile che la crescita della intermediazione presidenziale può essere plausibilmente vista come conseguenza della mancanza di adeguati meccanismi di razionalizzazione della forma di governo parlamentare (per stare al parallelo con la forma di governo tedesca, la sfiducia costruttiva, l'obbligo di scioglimento in caso di mancata elezione del nuovo cancelliere) (21), atti ad incanalare le spinte politiche ed a favorirne la "spontanea" responsabilizzazione. Ed invero se ne può avere conferma ricordando il motivo di Leopoldo Elia in ordine alla "timidezza" con la quale i nostri costituenti hanno elaborato il tema della razionalizzazione della forma di governo parlamentare nonostante le pressanti sollecitazioni in tal senso ufficializzate nell'ordine del giorno Perassi (22); sicché, da questa angolazione, si può dire

che l'enlargement of functions del Presidente, dovuto appunto all'incompiutezza del processo di razionalizzazione della democrazia parlamentare, sta anche a comprovare in via complessiva la diffusa convergenza sulle garanzie assicurate dall'intervento dell'organo posto al vertice dello Stato e dalla sua collocazione istituzionale in posizione *super partes*.

Ciò detto, non ci si può nascondere che quando l'istanza di razionalizzazione della dialettica politica non viene filtrata da anonimi e preventivabili meccanismi giuridici, ma trova realizzazione in virtù dell'intervento di un organo costituzionale monocratico che può operare secondo autonome valutazioni (23), si possono polemicamente intravedere modificazioni dell'effettivo assetto della forma di governo, e senza certezza alcuna per quanto concerne la loro reversibilità. E' in questo contesto che riprende quota la questione della pensabilità di un ruolo "politico imparziale" che forse troppo rapidamente si era ritenuto di archiviare, ma che trova appoggio in una molteplicità di indici costituzionali: a cominciare dalla modalità di elezione dell'organo dove la provenienza parlamentare vale di per sé ad escludere l'esorbitanza "personalistica" della figura presidenziale, per arrivare alla rappresentanza dell'unità nazionale che vale ad emanciparla, assieme alla durata della carica, dalle contingenze della sua elezione e dalla dislocazione delle forze che attorno ad essa si sia determinata.

Sarebbe certamente fuorviante l'accostamento all'idea schmittiana del presidente quale vero ed unico "custode" della costituzione, come anche alle argomentazioni che vi si accompagnano in nome della credibilità teorica e pratica di una "politicità neutrale" (24). Difatti, era quella un'idea che, fermo restando il particolare scenario politico costituzionale weimariano all'interno del quale era maturata, insediando il presidente al centro delle decisioni fondamentali racchiuse nella costituzione intendeva definirne la posizione in chiave alternativa ed antagonista (grazie soprattutto alle modalità "plebiscitarie" della sua elezione ed ai poteri conferitigli dall'art.48 di quella costituzione) rispetto alla dimensione irrimediabilmente conflittuale della politica partitica e degli interessi economico sociali; mentre nel nostro caso l'innesto del presidente nella forma di governo parlamentare, come in larga misura comprova la stessa esperienza repubblicana, è volto alla stabilizzazione del sistema costituzionale allo scopo di preservare le più ampie opportunità di svolgimento del pluralismo sui molteplici versanti (politici, sociali, territoriali) in cui può esprimersi.

Non è certo un caso che il nostro sistema costituzionale contempra la compresenza di ambedue gli istituti (capo dello Stato e Corte costituzionale) che, nella polemica degli anni venti del secolo

scorso divenuta famosa, venivano pensati in termini reciprocamente esclusivi: il segno di una esigenza di imparzialità e di integrazione comunitaria che non potrebbe compiutamente risolversi nell'applicazione dei principi costituzionali scritti, ma che è chiamata ad operare anche sul versante della costituzione materiale in vista del mantenimento delle condizioni reali che sorreggono il valore della costituzione.

Da questa angolazione va considerata, per quanto fugacemente, la stessa questione delle esternazioni presidenziali (25): vero è che esse, soprattutto a partire dalla presidenza Pertini, hanno ampiamente trasceso il raggio d'azione del potere messaggio libero avente come destinatarie le Camere; ma, anche a prescindere dalle esigenze mediatiche che mettono a dura prova le studiate geometrie delle forme di governo che affondano le loro radici nei secoli scorsi, sarebbe ingiustificato non vedervi facoltà implicite nel compito unificante, specie sotto l'aspetto della sollecitazione del dibattito pubblico sulle grandi questioni nazionali, che, pur con tutto il suo abbandono "poetico", il sistema costituzionale ha inteso assegnare alla figura presidenziale.

NOTE

1) Cfr. C. ESPOSITO, *Capo dello Stato*, in *Enc. dir.*, Milano 1960, VI, p.234, nota 74.

2) Cfr. A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale (da De Nicola a Pertini)*, Bari 1985, p.VII.

3) A. BALDASSARRE, G. SCACCIA (a cura di), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, Roma 2011.

4) Cfr. A. BALDASSARRE, *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, nell'omonimo volume citato nella nota precedente, p.33.

5) Per questa formula cfr. M. DUVERGER, *La Monarchie Republicaine*, Paris 1974, p.159, dove si contrappongono appunto le sue "prérogatives nominales" ai poteri previsti nel sistema semipresidenziale, i quali "doivent être considérés comme réels et non plus nominaux, à moins que la Constitution ne décide expressément le contraire".

6) Cfr. W. BAGHEOT, *La costituzione inglese*, trad.it., Bologna 1955, p.55 e p.215.

7) Il brano riportato nel testo è tratto dallo scritto di A.M. SANDULLI, *Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa*, ora in *Scritti giuridici*, Napoli 1990, I, p.224.

8) Sul punto, cfr. L. CARLASSARE, *Sub art.88*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1983, pp.2-11.

9) Cfr. S. GALEOTTI, *Controlli costituzionale*, in *Enc.dir.* Milano 1962, X, spec. p.332.

10) Id., *op. loc. ult. cit.*; sul ruolo del Presidente rispetto ai "rotismi costituzionali", cfr. M. LUCIANI, *Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia*, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), *Il Presidente della Repubblica*, Bari 1997, p.23; per una considerazione critica sul Presidente come "meccanico della politica" cfr. M. FIORILLO, *IL Capo dello Stato*, Bari 2002, pp.13-17.

11) Cfr. P. BARILE, *Presidente della Repubblica*, in *Noviss.dig.it.*, Torino 1966, pp.718-720; nonché in precedenza il suo scritto del 1958, *I poteri del Presidente della Repubblica*, ora in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova 1967, pp.271-275.

12) A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *op. ult. cit.*, pp-298-299.

13) Cfr. P. RIDOLA, *Il Presidente della Repubblica nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni*, Roma 2012, spec. p.139.

14) Sul punto, cfr. G. SCACCIA, *La funzione di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati*, in A. BALDASSARRE, G. SCACCIA (a cura di), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, cit., p.140, dove si osserva che il controllo presidenziale sembra “restio ad avventurarsi nell'operazione intellettuale diretta a ricavare dai testi costituzionali regole suscettibili di applicazione deduttivo- sillogistiche” mentre “misura la ragionevolezza pratica, l'intima coerenza e l'adeguatezza strumentale della disciplina”.

15) Cfr. O. CHESSA, *Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interpretazione della forma di governo italiana*, Napoli 2010, spec., per la enunciazione della tesi dell'esecutivo “diviso”, pp.219-225.

16) Cfr. A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *op.ult. cit.*, pag.17.

17) Cfr. A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *op.ult. cit.*, p.23.

18) In proposito si può ora vedere la sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2013.

19) Cfr. G. PITRUZZELLA, *Forme di governo e trasformazioni della politica*, Bari 1997, pp. 114-115; al riguardo, di recente, V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, *La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano*, Bologna 2013, p.57.

20) Sul punto si rinvia al saggio di M. SICLARI, *Il Presidente della Repubblica e i rapporti con il potere giudiziario*, in A. BALDASSARRE, G. SCACCIA, *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, cit., spec. pp.209-213.

21) Cfr. B. CARAVITA, *I poteri di nomina e scioglimento delle Camere*, in A. BALDASSARRE, G. SCACCIA (a cura di), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, cit., pp.105 ss., dove si osserva che in assenza degli strumenti di razionalizzazione richiamati nel testo “l'onere della gestione della crisi politica ricade tutto sul presidente della repubblica”; nonché, G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica e le crisi del sistema*, ivi, pp.51 ss., dove alla domanda sul perché negli Stati a regime parlamentare “si sia conservata una carica al vertice dello stato distinta da quella del governo”, si risponde notando che la crisi di governo ha bisogno di “un punto fermo e sicuro entro il sistema”, esigenza questa talmente assorbente da far ritenere- viene ancora argomentato- che “tutte le altre funzioni attribuite al capo dello stato (dall'accreditamento degli ambasciatori, alla presidenza del CSM, allo stesso potere di promulgazione delle leggi) potrebbero essere abolite o attribuite ad altri organi senza che ne consegua alcuna modificazione sostanziale del nostro sistema costituzionale”.

22) L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enc.dir.*, Milano 1970, p.659.

23) Questo aspetto si trova particolarmente sottolineato da C. ESPOSITO, *op. cit.*, p.236, ma per accreditare la ritenuta preferenza della forma di governo parlamentare verso le decisioni di tipo collegiale e le garanzie spersonalizzanti che esse dovrebbero assicurare.

24) Cfr. C. SCMHITT, *Il custode della costituzione*(1931), trad.it., Milano 1981, in particolare pp.203-217; per la ricostruzione del confronto teorico successivamente evocato nel testo cfr. anche H. KELSEN, *La giustizia costituzionale*(1928), trad. it., Milano 1981, pp.143 ss.

25) Per la questione della “informalità” delle attività presidenziali soprattutto in relazione alla “formalità” dei rapporti giuridici previsti in sede costituzionale, cfr. in particolare M. DOGLIANI, *Il “potere di esternazione” del Presidente della Repubblica*, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), *op. cit.*, pp.221 ss., spec. p.243.